



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale venne con-

giunta all'Albo ne 22 giorni 11/09/98

e non vennero presentate opposizioni

IL MESSAGGERO

IL SEGRETARIO



334/ sede il 22/9/98

INDICE

Art.	Descrizione
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Scopo
	TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE GENERALI
3	Analisi e proposte
4	Deliberazione a contrattare e competenze generali
	TITOLO III - LA SCELTA DEL CONTRAENTE
	Capo I - Norme generali
5	Scelta del contraente
6	Pubblicità
7	Casi particolari di esclusione
8	Offerte anomale
	Capo II - Asta pubblica
9	Pubblico incanto - (Procedura aperta)
10	Metodo di gara
11	Aggiudicazione
	Capo III - Licitazione privata
12	Licitazione privata (Procedura ristretta)
13	Criteri di aggiudicazione
14	Soggetti ammessi alla gara
15	Inviti
16	Aggiudicazione
	Capo IV - Appalto-concorso
17	Adempimenti preliminari
18	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso
19	Aggiudicazione nell'appalto-concorso
20	Aggiudicazione
	Capo V - Trattativa privata
21	Definizione e ammissibilità
22	Procedure ed aggiudicazione
	Capo VI - Concessione
23	Tipologia
24	Organo competente
25	Scelta del concessionario
26	Disciplina di concessione
27	Trasformazione o annullamento del rapporto
28	Competenza per l'aggiudicazione
	TITOLO IV - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
29	Forma dei contratti

30 Competenza a stipulare i contratti
31 Spese contrattuali
32 Gestione del contratto
33 Scadenza dei contratti - Rinnovo
34 Cauzioni
35 Subappalto
36 Controllo e vigilanza
37 Approvazione degli stati di avanzamento e degli
atti di contabilità finale

TITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

38 Definizione delle controversie - Arbitrato
39 Designazione dell'arbitro

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

40 Norme abrogate
41 Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

- convenzioni di cui agli artt. 24-25 L. 8 giugno 1990 n. 142;
- lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia;
- alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione, operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE GENERALI

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la deliberazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 4 - Deliberazione a contrattare e competenze generali.

1. La deliberazione a contrattare precede la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. Competente ad assumere la deliberazione a contrattare è la Giunta comunale, eventualmente anche nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, ad eccezione dei casi di affidamento in concessione di pubblici servizi e di attività e servizi mediante convenzione, per i quali la competenza appartiene al Consiglio comunale.

3. Sono comunque attribuite alle competenze della Giunta le deliberazioni a contrattare relative ad incarichi professionali, al cui affidamento provvede il Responsabile del Servizio.

4. Competente all'adozione degli atti successivi alla deliberazione a contrattare è il Responsabile del Servizio, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o di regolamento.

TITOLO III - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Norme generali

Art. 5 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.

Art. 6 - Pubblicità.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.

2. In particolare:

a) appalti di lavori pubblici:

- art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
- titolo III del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
- art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) appalti di forniture di beni:

- art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
- capo II D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

c) appalti di servizi:

- art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
- art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
- art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

d) alienazioni di beni mobili e locazioni:

- art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

e) alienazione di beni immobili.

- regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.

3. A prescindere dalle disposizioni soprarichiamate, l'Amministrazione può comunque procedere ad ulteriori forme di pubblicità, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'esecuzione della gara.

Art. 7 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 8 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.

2. Tranne che nei casi di esclusione automatica prevista dalla legge, si considerano anomale quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.

3. All'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 o dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Capo II - Asta pubblica

Art. 9 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

2. Alla procedura mediante pubblico incanto si ricorre comunque quando l'Amministrazione è parte attiva del contratto.

3. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

4. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due dipendenti - appartenenti ad altro servizio -, in qualità di testimoni, e con l'assistenza di un

dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.

Art. 10 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 11 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai testimoni e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del Servizio, a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 12 - Licitazione privata (Procedura ristretta).

1. La licitazione privata si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
2. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.
3. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due dipendenti - appartenenti ad altro servizio -, in qualità di testimoni, e con l'assistenza di un dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 - b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
 - c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Art. 14 - Soggetti ammessi alla gara.

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. L'elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla gara è approvato, con motivata determinazione, dal Responsabile del Servizio. Le esclusioni sono disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e sono comunicate agli interessati.

Art. 15 - Inviti.

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato I al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e allegato E al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
- b) per le forniture di beni: allegato A-B al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
- c) per gli appalti di servizi: allegato A-C al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e, per i settori esclusi, allegato XII-B al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Art. 16 - Aggiudicazione.

1. L'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva sono di competenza del Responsabile del Servizio.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 17 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, mediante la deliberazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
2. Ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonchè i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori, le forniture o i servizi debbano possedere.

Art. 18 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione dei requisiti dei concorrenti e delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.
2. Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Servizio, che la presiede, e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
3. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994.
5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.
6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.
7. La Commissione opera come collegio in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 19 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 20 - Aggiudicazione.

1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.

2. La Giunta comunale, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.

3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, la Giunta provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.

4. La Giunta comunale può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo V - Trattativa Privata

Art. 21 - Definizione e ammissibilità.

1. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. Per le forniture di beni e servizi è ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, di norma previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.

3. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:

a) per la fornitura di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;

b) per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;

c) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;

per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.

Art. 22 - Procedure ed aggiudicazione.

1. Negli atti deliberativi di ricorso alla trattativa privata viene data puntuale motivazione in ordine al ricorso a tale sistema, e, nel caso non si faccia ricorso a gara informale, la congruenza dei prezzi viene attestata dal responsabile del competente servizio.

2. L'elenco delle ditte da invitare alla gara informale è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio, che attesta la capacità tecnica delle stesse.

3. Gli inviti a partecipare alla gara informale vengono diramati, in considerazione della peculiarità dell'affidamento e/o della urgenza di provvedere, con uno dei seguenti sistemi:

- servizio postale a mezzo raccomandata;
- telefax;
- telegramma.

4. Le offerte devono essere presentate nel rispetto comunque delle condizioni e modalità previste dall'invito, in busta chiusa da

consegnare o far pervenire entro termini prestabiliti. La modalità viene scelta preventivamente, con esclusione di possibilità alternative.

5. L'apertura delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Servizio, con funzioni di presidente, in presenza di due dipendenti - appartenenti ad altro servizio-, in qualità di testimoni, e con l'assistenza di un dipendente con funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.

6. La valutazione delle offerte tiene conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con la deliberazione a contrattare.

7. Il Responsabile del Servizio procede all'aggiudicazione, dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta.

Capo VI - CONCESSIONE

Art. 23 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:

- a) costruzione e gestione;
- b) affidamento dei servizi;
- c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.

2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

3. Nei casi specificamente previsti dalla legge trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.

Art. 24 - Organo competente.

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - lett. f) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la deliberazione a contrattare.

Art. 25 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.

2. L'affidamento in concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Nei casi previsti dall'art. 21 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 26 - Disciplinare di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione, nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 27 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 28 - Aggiudicazione.

1. Competente ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare in via definitiva la concessione è la Giunta Comunale ovvero il Responsabile del Servizio, in relazione al sistema di gara adottato, secondo quanto disposto dal presente titolo III.

TITOLO IV - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 29 - Forma dei contratti.

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante.

2. In caso di assenza del Segretario Comunale, la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.

3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:

a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

b) nei contratti di locazione;

c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;

d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.

Art. 30 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti viene attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 31 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 32 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio segreteria e viene trasmesso in copia all'ufficio competente per materia, in relazione all'attività oggetto del contratto stesso, perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il Segretario comunale provvede, ove occorre, a mezzo dell'ufficio segreteria, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 33 - Scadenza dei contratti - Rinnovo.

1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "Registro scadenziario dei contratti" contenente tutte le notizie di cui all'allegato A.

2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.

3. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

4. La rinnovazione è disposta con determinazione del responsabile del servizio, sulla base di atto di indirizzo della Giunta.

5. E' consentito un secondo rinnovo con le predette modalità.

Art. 34 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

4. Per le cauzioni costituite mediante fidejussioni, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

5. La cauzione è svincolata con determinazione del responsabile del servizio, previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Art. 35 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione al subappalto è concessa con determinazione del responsabile del servizio competente alla gestione del contratto.

Art. 36 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.

2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, viene fatta immediata contestazione al privato contraente.

Art. 37 - Approvazione degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità finale.

1. Competente all'approvazione degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità finale, del collaudo o certificato di regolare esecuzione è il Responsabile del Servizio.

TITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al

numero e alla complessità delle questioni.

Art. 39 - Designazione dell'arbitro.

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 118 dell'11.12.1991, n. 15 del 9.3.1992, n. 60 del 31.5.1994 e n. 24 del 19.3.1996.

Art. 41 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.